

(N. 2055)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore BOCCASSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 1957

Corresponsione dell'indennità giornaliera di malattia ai lavoratori obbligatoriamente assicurati contro le malattie nei casi in cui siano costretti ad astenersi dal lavoro per misura profilattica e preventiva suggerita od ordinata dall'autorità sanitaria.

ONOREVOLI SENATORI. — Non esistono specifiche norme che obbligano l'Ufficiale sanitario a richiedere la sospensione dal lavoro, per un periodo contumaciale, degli operai i cui figli siano affetti da malattie esantematiche ed infettive.

Tuttavia esistono disposizioni di carattere generale che danno all'Ufficiale sanitario la possibilità di agire discrezionalmente sospendendo dal lavoro per misura preventiva i padri che abbiano figli conviventi colpiti da malattie infettive od esantematiche, sempre che la particolarità della situazione esistente in una determinata zona gli consigliano l'adozione di simile provvedimento.

Tale comportamento da parte dell'Ufficiale sanitario è del tutto legittimo, e rientra nei poteri discrezionali che gli sono propri.

Infatti il testo unico delle leggi sanitarie all'articolo 135 conferisce all'Ufficiale sanitario la facoltà « di provvedere d'ufficio all'esecuzione di norme profilattiche indicate non solamente nel regolamento, ma anche di tutte quelle altre che riterrà necessarie per impedire la diffusione di singole malattie infettive ».

Poichè il provvedimento dell'Ufficiale sanitario si presume sia sempre giustificato, è senza dubbio opportuno apportare alcune modifiche alle attuali norme legislative che regolano l'erogazione dell'indennità economica in caso di malattia, in modo che il lavoratore non sia danneggiato nella sua autosufficiente economia familiare quando è privato del salario per la ragione di profilassi o di prevenzione sanitaria.

Con il presente provvedimento si stabilisce che i lavoratori assicurati obbligatoriamente contro le malattie e che vengono a trovarsi nelle condizioni sopraddette, hanno diritto a percepire l'indennità giornaliera di malattia da parte dell'Ente presso cui risultano assicurati.

Con l'articolo 2 infine si stabilisce che non sono ammessi all'indennizzo i lavoratori che pure essendo assicurati obbligatoriamente non hanno diritto alla indennità giornaliera in caso di malattia in base alle vigenti disposizioni.

Alla saggezza dei legislatori si propone l'accoglimento della presente proposta.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Ai lavoratori assicurati obbligatoriamente contro le malattie, nei casi in cui siano costretti ad astenersi dal lavoro per misura profilattica o preventiva suggerita od ordinata dalla Autorità sanitaria per forma morbosa infettiva e diffusiva sofferta dai lavoratori medesimi o dai loro familiari, è dovuta, per tutto il periodo di astensione prescritta dal lavoro, l'indennità giornaliera di malattia da parte degli enti presso cui risultano assicurati.

## Art. 2.

Al beneficio di cui all'articolo precedente non sono ammessi i lavoratori che, pure essendo assicurati obbligatoriamente, non hanno diritto, secondo le leggi in vigore, alla indennità giornaliera in caso di malattia.